

**Al Sindaco
del Comune di
TRECATE
(Ufficio Elettorale)**

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di
scrutatore di seggio elettorale

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a a _____ il _____
residente a Trecate, Via _____ n. _____
di professione _____ Tel. _____ Cell. _____,

C H I E D E

di essere inserito/a nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di **SCRUTATORE** di seggio elettorale di cui all'art.1 della legge 8 marzo 1989, n.95 come modificato dall'art.9 della legge 30 aprile 1999, n.120.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Trecate;

- di aver assolto gli obblighi scolastici(*) e di essere in possesso del titolo di studio di

conseguito nell'anno scolastico/accademico _____

presso l'Istituto _____ con sede a _____

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt. 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960.

- di aver preso atto di quanto riportato sul retro/seconda pagina del presente modulo

Data _____

Firma _____

PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 38 del T.U. n. 361/1957 - Art. 23 del T.U. n. 570/1960

Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:

- a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno d'età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

(*)L'obbligo scolastico si ritiene assolto:

- **per i nati entro il 31/12/1951** con il conseguimento della licenza di 5° elementare, o se non si è conseguito la licenza elementare, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 14° anno di età

- **per i nati dal 01/01/52** con il conseguimento della licenza media o, se non si è conseguito la licenza media, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 15° anno di età.

Legge 20 gennaio 99 n. 9 :

ART. 1 A decorrere **dall'anno scolastico 1999-2000** l'obbligo di istruzione è elevato da otto a 10 anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. (Omissis)

ART.5 In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, **le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media**, ad eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e relativo decreto attuativo D.M. 22 agosto 2007, n. 139:

ART. 1 1. L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e , in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.

2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. 3. L'obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007. 4. Ai fini di cui al comma 1, sono fatte salve le particolari disposizioni previste per la provincia di Bolzano dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 623".

Pertanto, secondo quanto previsto al citato comma 3, ciò che rileva è l'anno in cui è stato conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo (ex scuola media): per coloro che hanno conseguito la licenza media inferiore prima del 2006-2007 non si applica il nuovo obbligo scolastico.